

INPS: NOVITA' CONTRIBUTIVE 2006

- * MARCHE SETTIMANALI APPRENDISTI
- * RETRIBUZIONE ANNUA PER ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1%
- * MINIMALI DI RETRIBUZIONE
- * IMPORTO MASSIMO MATERNITÀ OBBLIGATORIA CARICO STATO
- * REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2006
- * RIDUZIONE ALIQUOTA CUAF DAL 1.1.2006

1 - MARCHE SETTIMANALI APPRENDISTI

Industria e Commercio

apprendisti soggetti ad INAIL € 2,98

- apprendisti non soggetti ad INAIL € 2,89

Artigianato

€ 0,02

Si rammenta che:

- il contributo è dovuto per ogni settimana per la quale viene corrisposta, in tutto od in parte, la retribuzione (il numero delle settimane è determinato dal numero dei sabati cadenti in ogni mese);
- **l'aliquota contributiva a carico degli apprendisti** è pari al 5,54% per I.V.S., ovvero al 5,84% per I.V.S per: gli ex apprendisti di aziende industriali con più di 15 dipendenti nel semestre precedente, per i 12 mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato nonchè per i giovani diplomati o con attestato di qualifica, per i primi 6 mesi dall'assunzione.

Aderente a:

Apilombarda

CONFAPI

2 - RETRIBUZIONE ANNUA SOGGETTA ALL'ALIQUOTA AGGIUNTIVA DELL'1%

E' stato innalzato da € 38.641,00 annui (= € 3.220,00 mensili per 12 mensilità) a **€ 39.297,00 annui (= € 3.274,00 mensili per 12 mensilità)** il limite della fascia di retribuzione, sul quale deve essere calcolata l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori dipendenti.

3 - MINIMALI DI RETRIBUZIONE ORARI, GIORNALIERI E MENSILI

Come è noto, a norma del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 (1), la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Tale normativa non ha tuttavia soppresso quella relativa ai minimali di retribuzione giornaliera (sulla quale devono essere calcolati i contributi previdenziali qualora la retribuzione effettivamente corrisposta ai lavoratori risultasse inferiore ai minimali stessi), che, come ogni anno, devono essere rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Poichè l'ISTAT ha accertato che l'incremento percentuale dell'indice del costo della vita è risultato, nel 2005 rispetto al 2004, del **1,7%**, della stessa percentuale risultano incrementati, dal **1° gennaio 2006**, i limiti minimi di retribuzione giornaliera in vigore nel 2005, raggugiandoli comunque a € **40,62**, qualora risultanti di importo inferiore (2).

I nuovi valori giornalieri sono stati resi noti dall'INPS con la circolare 8 febbraio 2006 n. 18, i valori orari e mensili delle tabelle di seguito pubblicate sono stati invece da noi elaborati, sulla base dei disposti di legge.

In particolare si ricorda che:

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108

info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

* **per i lavoratori a tempo parziale** (art. 1 D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989 vige il criterio di determinazione del **minimale orario**, ottenuto "rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno", (v. tabella e note di seguito pubblicate);

* **il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi**, calcolato in misura equivalente al 40% del trattamento minimo di pensione (= € 427,58), per il **2006** è pari a una **retribuzione settimanale di € 171,03**.

MINIMALI RETRIBUTIVI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2006

	* OPERAI, LAV. A DOMICILIO * IMPIEGATI*			DIRIGENTI		
	Orario (a)	Giornaliero (b)	Mensile (c)	Orario (a)	Giornaliero (b)	Mensile (c)
INDUSTRIA	6,09	40,62	1056,00	16,86	112,38	2.922,00
ARTIGIANATO	6,09	40,62	1056,00	-----	-----	-----
COMMERCIO	6,09	40,62	1056,00	16,86	112,38	2.922,00

(a) Il minimale orario, che deve essere utilizzato per i lavoratori a tempo parziale, è stato così calcolato:

$$40,62 \times 6 : 40 \text{ (per i dirigenti } 112,38 \times 6 : 40)$$

dove 6 è il numero delle giornate settimanali (anche per le aziende che effettuano la settimana corta) e 40 è l'orario settimanale contrattuale.

Nel caso che tale orario settimanale contrattuale sia diverso da 40 ore settimanali (ad esempio le aziende dei settori Chimico e Plastica-Gomma) il minimale orario deve essere opportunamente ricalcolato.

(b) I minimali giornalieri 2006 sono stati calcolati incrementando del 1,7% i minimali 2005: i minimali giornalieri inferiori, risultano unificati a € **40,62** per effetto dell'art. 7 L. 638/1983, modificato dall'art. 1 - comma 2 - del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989, che prevede il ragguglio, qualora tali importi risultino inferiori al 9,50% del trattamento minimo di pensione (per il 2006 pari a € **427,58**).

(c) Il minimale mensile è pari al valore giornaliero per 26, e l'arrotondamento deve essere effettuato come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50 centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore (l'INPS con circolare 27.11.2001 n. 208 ha precisato che l'arrotondamento all'unità di Euro è riferito alle retribuzioni e compensi imponibili individuali ai fini contributivi, mentre i valori dei minimali giornalieri sono espressi in centesimi di Euro arrotondati secondo la regola generale).

4 – REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2006

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di **gennaio 2006** non hanno potuto tenere conto delle disposizioni di cui sopra entro il **16 febbraio 2006**, possono regolarizzare tale mese entro il **16 maggio 2006**.

Le regolarizzazioni successive al 16 maggio 2006 ricadono sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

In tal caso, per la **compilazione del mod. DM 10/2** l'INPS precisa che:

* MARCA SETTIMANALE APPRENDISTI

L'importo delle differenze relative al contributo per le marche settimanale degli apprendisti deve essere indicato in una delle righe in bianco del quadro "**B/C**" del mod. **DM 10/2** preceduto dal codice "**M189**" (nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni").

* MINIMALI

Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2 l'importo relativo alle differenze tra i nuovi valori e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili nel mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

* ALIQUOTA AGGIUNTIVA 1% AL FONDO PENSIONI

L'importo delle differenze a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, derivanti dall'aumento della fascia di applicazione del contributo aggiuntivo dell'1%, deve essere recuperato in una delle righe in bianco del quadro "D" del mod. **DM 10/2** indicando:

- il codice "**L951**" per la generalità delle Aziende;
- il codice "**L954**" per i Dirigenti iscritti all'INPDAl al 31.12.2002.

5 – MATERNITÀ TETTO MASSIMO CARICO STATO

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello stato è pari, per l'anno **2006**, a € **1.777,53** (per l'anno 2005 era pari a € 1.747,82).

I datori di lavoro esporranno nel modello DM10/2:

- le indennità di maternità obbligatoria che rientrano nel limite annualmente determinato di cui all'articolo 78 del D.lgs. 151/2001, in uno dei righe in bianco del quadro "D", facendone precedere l'importo dal codice "M053";
- continueranno ad indicare le somme eccedenti il sopra menzionato tetto, secondo le consuete modalità utilizzando il rigo 53 del quadro "D".

6 – RIDUZIONE ALIQUOTA CUAF DAL 1.1.2006

Si rammenta che, la Legge Finanziaria 2006, ai commi 361 e 362 dell'unico articolo di cui si compone, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la riduzione dei contributi INPS nella misura dell'1%.

L'Istituto, con circolare 5 gennaio 2006 n. 3, ha precisato che tale riduzione opera prioritariamente sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale (es. artigianato e commercio in senso stretto con aliquota CUAF ridotta), anche sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, nonché il contributo integrativo della disoccupazione involontaria, destinato a finanziare attività formative a favore dei lavoratori e devoluto, per i soggetti aderenti, ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Ai fini della pratica fruizione della riduzione contributiva in argomento, i datori di lavoro si devono attenere alle modalità illustrate nella circolare INPS 10 novembre 2005 n. 115 (nettizzazione dei contributi) (3), indicando direttamente la contribuzione dovuta, già al netto della riduzione contributiva di cui sopra.

L'INPS, con il messaggio 22.12.2005 n. 41749, ha precisato che i datori di lavoro che non avessero ancora adeguato le procedure di elaborazione delle paghe potranno trasmettere la denuncia riferita al periodo di paga di gennaio 2006 con le modalità attualmente esistenti. In ogni caso, a partire dal mod. DM10/2 relativo al mese di febbraio 2006 (il termine per la trasmissione telematica è fissato al 31 marzo 2006), devono essere osservate le nuove modalità di esposizione della contribuzione con il sistema della "nettizzazione".

- (1) cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1989 pag. L/648 e APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1989 pag. L/932.
(2) L'importo di € **40,62** (a norma dell'art. 7 della legge n. 638/1983, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989), è pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che, dal 1.1.2006, è stato fissato in € **427,58**.
(3) Cfr. APIAPPUNTI n. 10/Novembre 2005 pag. L/498.